

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 dicembre 2019


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	REGIONE BASILICATA
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 agosto 2019, n. 0141/Pres.</p> <p>Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204. (19R00387) Pag. 1</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 settembre 2019, n. 0149/Pres.</p> <p>Regolamento di modifica al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312». (19R00388)..... Pag. 2</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 settembre 2019, n. 0152/Pres.</p> <p>Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione delle deduzioni dall'imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), applicabili nel territorio regionale, di cui all'articolo 2-bis della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006). (19R00389) Pag. 5</p>	<p>LEGGE REGIONALE 18 settembre 2019, n. 15.</p> <p>Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.). (19R00399) Pag. 9</p> <p>REGIONE SICILIA</p> <p>LEGGE 20 giugno 2019, n. 11.</p> <p>Cultura della pace in Sicilia. (19R00393) ... Pag. 9</p> <p>LEGGE 19 luglio 2019, n. 13.</p> <p>Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'. (19R00395) Pag. 12</p> <p>LEGGE 6 agosto 2019, n. 14.</p> <p>Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi. (19R00396) Pag. 16</p> <p>LEGGE 6 agosto 2019, n. 15.</p> <p>Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali. (19R00397) Pag. 20</p> <p>DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 2019, n. 12.</p> <p>Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni. (19R00394) Pag. 21</p>





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 agosto 2019, n. 0141/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 37 dell'11 settembre 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito legge, e in particolare la disciplina recata dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione);

Richiamato, in particolare, l'art. 15, comma 1, in base al quale la Regione trasferisce alle istituzioni scolastiche, per le finalità di cui all'art. 13, comma 2, e all'art. 14, finanziamenti destinati sia al sostegno delle spese per i docenti impegnati nell'attività di insegnamento della lingua friulana e nell'organizzazione dell'attività stessa, sia al sostegno degli oneri organizzativi delle scuole, sulla base del numero delle ore di insegnamento e di uso curricolare della lingua friulana programmate e comunicate dall'Ufficio scolastico regionale;

Richiamato, altresì, l'art. 17, comma 4, che prevede l'istituzione di un elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana;

Visto il «Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)», emanato con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 0204/Pres., e successive modificazioni, di seguito «Regolamento»;

Richiamata la deliberazione n. 1406 del 9 agosto 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare, ai fini dell'acquisizione del concerto con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, il testo del «Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)», emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regio-

nale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Vista la deliberazione n. 1428 del 22 agosto 2019 con la quale la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, ha approvato in via definitiva il citato Regolamento di modifica;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.» nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204.

(Omissis).

Art. 1.


Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 204/2011

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204 (Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 «Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana») sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'entità del finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato dalla somma:

a) di una quota calcolata sulla base del costo orario delle attività aggiuntive di non insegnamento, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per le attività connesse alla organizzazione e preparazione delle lezioni, in misura pari a quindici ore ogni trenta ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo e rientranti nell'orario di servizio obbligatorio;



b) di una quota, calcolata sulla base del costo orario per l'attività di docenza quale risultante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, rapportato al numero delle ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo, limitatamente al numero delle ore non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio dei docenti, come previsto dal contratto collettivo medesimo;

c) di un'ulteriore quota calcolata sommando il quindici per cento della quota di cui alla lettera a) e il cinque per cento della quota di cui alla lettera b) per il sostegno degli oneri organizzativi rientranti nelle seguenti tipologie di spesa:

- 1) gestione amministrativo-contabile;
- 2) spese generali e di funzionamento;
- 3) acquisto e noleggio di materiali e attrezzature per uso didattico. »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'entità del finanziamento di cui al comma 3 è determinato dalla somma:

a) di una quota calcolata sulla base del costo orario delle attività aggiuntive di non insegnamento, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per le attività connesse alla organizzazione e preparazione delle lezioni, in misura pari a quindici ore ogni trenta ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo e rientranti nell'orario di servizio obbligatorio;

b) di una quota, calcolata sulla base del costo orario per l'attività di docenza quale risultante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, rapportato al numero delle ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo, limitatamente al numero delle ore non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio dei docenti, come previsto dal contratto collettivo medesimo;

c) di un'ulteriore quota calcolata sommando il quindici per cento della quota di cui alla lettera a), il cinque per cento della quota di cui alla lettera b) e un importo forfettario di 500,00 euro, per il sostegno degli oneri organizzativi rientranti nelle seguenti tipologie di spesa:

- 1) gestione amministrativo-contabile;
- 2) spese generali e di funzionamento;
- 3) acquisto e noleggio di materiali e attrezzature per uso didattico;

4) spese per le attività di coordinamento della rete effettuate da insegnanti qualificati individuati all'interno dell'elenco di cui all'art. 10, in ragione di una unità per ciascuna rete, con funzioni di progettazione, supporto e supervisione.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Servizio competente in materia di istruzione provvede ad erogare entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento un acconto delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, a valere sullo stanziamento dell'anno in corso, calcolato in misura del venti per cento del fabbisogno relativo all'anno scolastico precedente.»;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il riparto delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4 avviene entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata dall'Ufficio scolastico regionale entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento, avente ad oggetto il fabbisogno di ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo, con la specificazione del numero di ore di docenza non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio, come previsto dal contratto collettivo di lavoro.»;

f) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

«8-bis. Con il decreto di concessione i finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati in via anticipata a ciascuna istituzione scolastica beneficiaria in misura non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo del finanziamento, tenendo conto dell'acconto corrisposto ai sensi del comma 5.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 204/2011

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0204/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per le finalità di cui al comma 2, gli insegnanti interessati presentano domanda di iscrizione con le modalità fissate da un avviso

che riporta i titoli individuati dall'Ufficio scolastico regionale come necessari ad attestare il possesso delle competenze nella lingua friulana. È possibile presentare domanda di iscrizione dalla data di emanazione dell'avviso fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.»;

b) Dopo il primo periodo del comma 7 è aggiunto il seguente:

«L'aggiornamento dell'Elenco avviene con cadenza trimestrale.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: *Il Presidente*: FEDRIGA

19R00387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 settembre 2019, n. 0149/Pres.

Regolamento di modifica al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 settembre 2019, n. 37)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), il quale prevede che, al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne in Friuli-Venezia Giulia nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese;

Visto il regolamento di attuazione, emanato in conformità all'art. 2, comma 86 della legge regionale n. 11/2011, con proprio decreto 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia), con particolare riferimento alla modifica apportata all'art. 42, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, ed al parere



motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), anche mediante l'inserimento della lettera n-bis);

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2019, n. 1460;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312», in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312».

(Omissis).

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1-bis del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. L'art. 1-bis del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011, è sostituito dal seguente:

«Art. 1-bis (Delega di funzioni alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia). — 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera n-bis) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, ed al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), i contributi di cui all'art. 1 sono concessi tramite delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Piccole e medie imprese: imprese che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media, impresa di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;»;

b) alla lettera d) la parola: «mutuo», è sostituita dalla seguente: «finanziamento»;

c) la lettera f-bis), è sostituita dalla seguente:

«f-bis) soggetto gestore: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale di competenza è realizzato il progetto di imprenditoria femminile, ossia:

1.1 la C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine in riferimento al Territorio provinciale di Pordenone ed in riferimento al Territorio provinciale di Udine;

1.2 la C.C.I.A.A. di Venezia Giulia in riferimento al Territorio provinciale di Trieste ed in riferimento al Territorio provinciale di Gorizia.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Cumulo degli incentivi con altre agevolazioni). — 1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alea del comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Possono presentare domanda e beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le nuove imprese femminili che hanno i seguenti requisiti:»;

b) alla lettera a) del comma 1, le parole: «della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio», sono soppresse;

c) alla lettera b) del comma 1-bis, dopo le parole: «comma 2,», sono inserite le seguenti: «lettera d),».

Art. 5.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011


1. Al numero 1) della lettera c) del comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011, le parole: «nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo) e successive modifiche», sono soppresse.

Art. 6.

Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. La lettera j) del comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011, è sostituita dalla seguente:

«j) IVA, salvo i casi in cui non sia recuperabile dall'impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale, altre imposte e tasse.»



Art. 7.

Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Riparto provinciale e presentazione della domanda*).

— 1. La Giunta regionale ripartisce le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è effettuato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La domanda di contributo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa presso cui è realizzato il progetto.

3. La domanda di cui al comma 2 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9,15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione, e sino alle ore 16,30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

4. L'avviso di cui al comma 3, è pubblicato sul sito internet della Regione almeno trenta giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.

5. Nell'avviso di cui al comma 3, sono indicati le modalità ed i termini di presentazione delle domande di contributo che, inviate esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di Pec indicato nell'avviso medesimo, sono redatte secondo lo schema che è approvato unitamente all'avviso di cui al comma 3 e pubblicato sul sito internet della Regione. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della Pec espressa in hh:mm:ss attestata dal file «daticert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla Pec e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di Pec inviata dall'impresa richiedente.

6. La domanda di contributo è considerata valida solo se:

a) è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ed è presentata unitamente alla copia del documento d'identità del legale rappresentante medesimo, oppure;

b) è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

7. Ciascuna impresa presenta una sola domanda a valere sul medesimo avviso.

8. L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata ne dà tempestiva comunicazione.

9. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nell'avviso di cui al comma 3;

b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;

c) le domande non sottoscritte in conformità a quanto stabilito al comma 6;

d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 5;

e) le domande inviate ad indirizzo di Pec diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 3.

10. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) i termini per la concessione del contributo, per la conclusione del progetto, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione del contributo;

f) gli obblighi del beneficiario;

g) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'art. 19.

11. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 10, il soggetto gestore pubblica sul proprio sito internet apposita nota informativa.

12. La nota informativa di cui al comma 11 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3 della legge regionale n. 7/2000.».

Art. 8.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Al comma 8 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011, le parole: «di Unioncamere FVG», sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto gestore».

Art. 9.

Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Al comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011, le parole: «da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG», sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore».

Art. 10.

Modifica all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Al comma 8 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011, le parole: «di cui al comma 6», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7».

Art. 11.

Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Al comma 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011, le parole: «di Unioncamere FVG», sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto gestore».

Art. 12.

Modifica all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Al comma 2 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011, le parole: «e comunque su quello di Unioncamere FVG», sono soppresse.


Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

19R00388



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 settembre 2019, n. 0152/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione delle deduzioni dall'imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), applicabili nel territorio regionale, di cui all'articolo 2-bis della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 18 settembre 2019, n. 38)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2006) ed, in particolare, l'art. 2-bis;

Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione delle deduzioni dall'imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), applicabili nel territorio regionale, di cui all'art. 2-bis della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Richiamata la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) ed in particolare l'art. 14;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 30 agosto 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione delle deduzioni dall'imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), applicabili nel territorio regionale, di cui all'art. 2-bis della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione delle deduzioni dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), applicabili nel territorio regionale, di cui all'art. 2-bis della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di applicazione, con riferimento al territorio regionale, delle deduzioni dall'imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'art. 2-bis della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2006) previste a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive; revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef ed istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato, nel territorio regionale, di soggetti che hanno perso la propria occupazione nei quarantotto mesi precedenti la data di assunzione a seguito di una situazione di crisi aziendale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale: coloro i quali siano disoccupati e abbiano perso la propria occupazione nei quarantotto mesi precedenti la data di assunzione a seguito di uno dei seguenti eventi:

1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

3) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;


b) soggetti disoccupati: in conformità agli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183), esclusivamente i lavoratori privi di impiego i quali:

1) rilascino in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego mediante Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) oppure in via alternativa, in luogo della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), presentino all'INPS domanda per ottenere taluno degli strumenti di sostegno previsti dall'art. 21 del citato decreto legislativo n. 150/2015;

2) sottoscrivano presso il Centro per l'impiego un patto di servizio personalizzato in cui si inseriscono gli impegni reciproci tra la persona ed il Centro per l'impiego;

c) unità lavorativa dipendente: singola persona fisica di età pari a quella richiesta per ogni singola fattispecie agevolativa, assunta a tempo pieno oppure a tempo parziale;

d) numero dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente: numero che si ottiene sommando, dapprima, il numero di dipendenti a tempo indeterminato che risultano essere stati in forza al soggetto pas-



sivo IRAP per ciascuna delle giornate di lavoro previste dal C.C.N.L. ricomprese nel periodo di imposta precedente a quello in cui si effettua l'assunzione e, successivamente, dividendo detto importo per il numero di giornate di lavoro previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) sempre nel medesimo periodo di imposta precedente a quello in cui si effettua l'assunzione, secondo la formula indicata nell'Allegato A al presente regolamento;

e) mantenimento del livello occupazionale raggiunto al momento della assunzione: conservazione di un numero complessivo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato mediamente occupati, da rilevare alla fine di ciascun periodo d'imposta successivo a quello dell'assunzione, in cui si vuole fruire delle deduzioni, almeno pari al numero complessivo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato mediamente occupati come risultante alla fine del periodo di imposta in cui è avvenuta l'assunzione. Per il calcolo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati si applica la formula richiamata alla lettera d), contenuta nell'Allegato A al presente regolamento, considerando però nella sommatoria dei dipendenti sia il numero dei lavoratori a tempo indeterminato che il numero dei lavoratori dipendenti a tempo determinato;

f) nuovi soggetti passivi: soggetti passivi IRAP in capo ai quali si verifichi l'effettivo avvio di una nuova attività imprenditoriale invece che la continuazione di una preesistente attività in capo ad un nuovo soggetto;

g) impresa unica: come indicato dall'art. 2, paragrafo 2 dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013), n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013) e n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014), l'insieme di due o più imprese tra le quali intercorre, anche per il tramite di una o più altre imprese, almeno una delle seguenti relazioni:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

h) arco di tre esercizi finanziari: arco temporale rilevante per gli aiuti fiscali così come definito dall'art. 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni).

Capo II

SOGGETTI BENEFICIARI E MISURA DELLE DEDUZIONI

Art. 3.

Soggetti destinatari della misura agevolativa

1. Le deduzioni di cui al presente regolamento operano a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo n. 446/1997 che assumono a tempo indeterminato, nel territorio regionale, soggetti che hanno perso la propria occupazione nei quarantotto mesi precedenti la data di assunzione a seguito di una situazione di crisi aziendale.

2. Nello specifico, sono ammessi a fruire delle deduzioni di cui al presente regolamento i soggetti passivi IRAP di cui al decreto legislativo n. 446/1997, costituiti come:

a) Società per azioni e Società in accomandita per azioni, Società a responsabilità limitata, Società cooperative e di mutua assicurazione, nonché le Società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le Società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1453/2003;

b) enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) Società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - T.U.I.R.) e persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'art. 55 del T.U.I.R., ivi comprese, ai sensi del comma 1 del citato art. 55, le imprese che esercitano le attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettere b) e c) oltre i limiti ivi stabiliti;

d) persone fisiche, Società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3 del T.U.I.R. esercenti arti e professioni di cui all'art. 53, comma 1 del T.U.I.R.;

e) enti privati diversi dalle società, nonché i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio;

f) società ed enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato.

3. Le deduzioni di cui al presente regolamento operano con riferimento al valore della produzione realizzato sul territorio regionale.

Art. 4.

Misura dell'agevolazione

1. Le deduzioni previste dal presente regolamento, a favore dei soggetti di cui all'art. 3, sono così articolate:

a) 20.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età non superiore a venticinque anni;

b) 30.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età compresa tra i venticinque e i quarantacinque anni;

c) 40.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età superiore a quarantacinque anni.

2. Con riferimento al periodo di imposta in cui è avvenuta l'assunzione, ciascuna delle deduzioni di cui al comma 1 è attribuita per intero a prescindere dalla data in cui il rapporto di lavoro è stato costituito.

Capo III

DURATA E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 5.

Decorrenza e durata dell'agevolazione

1. Le deduzioni di cui al presente regolamento operano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019.


2. Tali deduzioni spettano per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi periodi d'imposta, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 6.

Art. 6.

Condizioni per l'applicazione dell'agevolazione

1. Le deduzioni di cui al presente regolamento possono essere fruite con riferimento al periodo di imposta in cui è avvenuta l'assunzione a condizione che, al termine del periodo di imposta medesimo, risulti incrementato il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente a quello in cui è avvenuta l'assunzione.

2. Non possono avere accesso alle deduzioni di cui al presente regolamento i nuovi soggetti passivi IRAP che si costituiscono nello stesso periodo di imposta in cui si instaura il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.



3. Le deduzioni di cui al presente regolamento possono essere fruitive anche nei due periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione a condizione che si verifichino i seguenti presupposti:

a) al termine di ciascun periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione, risulti mantenuto il livello occupazionale che il soggetto IRAP aveva al momento della assunzione agevolata;

b) anche laddove si accerti il mantenimento del livello occupazionale di cui alla lettera a), non deve comunque essere intervenuta la risoluzione, anche per cause non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, dello specifico rapporto di lavoro che ha generato il diritto alle deduzioni. Laddove tale circostanza si realizzi, si determina la perdita del diritto all'agevolazione per l'intero periodo di imposta in cui si è verificata la risoluzione del rapporto stesso, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto medesimo.

Art. 7.

Requisiti generali per l'accesso all'agevolazione

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183), non è consentito l'accesso all'agevolazione:

a) se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

d) se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti alla data della nuova assunzione ed il rapporto di lavoro si instaura in capo ad un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che procede alla nuova assunzione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

2. In considerazione di quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non è consentito l'accesso all'agevolazione laddove l'instaurazione del rapporto di lavoro avvenga in contraddizione con il divieto di attribuzione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, assumendo, i rapporti giuridici così instaurati, rilevanza ai fini della concessione dell'agevolazione medesima.

Art. 8.

Cumulo con altre misure agevolative

1. Le deduzioni di cui al presente regolamento sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale.

2. Le deduzioni di cui al presente regolamento sono cumulabili con le misure regionali che prevedono riduzioni di aliquota IRAP di cui all'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (Legge finanziaria 2006), nei termini ed alle condizioni ivi prescritte.

Capo IV

REGIMI DI AIUTO

Art. 9.

Regime di aiuto

1. L'agevolazione di cui al presente regolamento è concessa nel rispetto della Normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:

a) al regolamento generale (UE) n. 1407/2013, oppure;

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 inerente al settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 51 del 22 febbraio 2019) oppure;

c) al regolamento (UE) n. 717/2014 settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Il richiamo al regolamento (UE) n. 1408/2013, inerente al settore agricolo, si intende riferito, dopo le modifiche apportate all'art. 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 446/1997 con riferimento ai titolari di reddito agrario, a quanta parte di esso trova applicazione nei confronti delle imprese agricole di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), soggette al tributo IRAP ed ammesse alla fruizione delle deduzioni di cui al presente regolamento.

3. Il richiamo al regolamento (UE) n. 717/2014, inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura, si intende riferito, dopo le modifiche apportate all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997, a quanta parte di esso trova ancora applicazione nei confronti delle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, soggette al tributo IRAP ed ammesse alla fruizione delle deduzioni di cui al presente regolamento.

Art. 10.

Soglie degli aiuti concessi in regime «de minimis» ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014

1. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica attiva nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo al settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica non può superare 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari oppure, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, paragrafo 3-bis del medesimo regolamento n. 1408/2013 di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 717/2014, relativo al settore della pesca e dell'acquacoltura, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica non può superare 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 11.


Computo del periodo di riferimento ai fini del regime «de minimis»

1. Ai fini del computo del periodo di riferimento per la verifica del rispetto delle soglie stabilite per il regime «de minimis», si applica la disciplina di cui all'art. 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 115/2017, ai sensi del quale:

a) gli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;

b) con riferimento agli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione, ai fini del calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis» il Registro nazionale degli aiuti di Stato utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;

c) l'impossibilità di registrazione dell'aiuto «de minimis» per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis» pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.



Capo V

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 12.

Obblighi dichiarativi dei beneficiari

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 14, comma 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 115/2017, a far data dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti «*de minimis*» già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. Fino a tale data l'Amministrazione regionale, quale soggetto concedente, è tenuta ad effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti «*de minimis*», anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti «*de minimis*» concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

2. Al fine di provvedere ai controlli di cui al comma 1, ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'art. 10, i soggetti che applicano le deduzioni di cui al presente regolamento sono tenuti a presentare all'Amministrazione regionale, sino alla data del 1° luglio 2020, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti «*de minimis*» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari entro il termine previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle Imposte sui redditi, all'Imposta regionale sulle attività produttive ed all'Imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n. 662), stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'Imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 446/1997.

3. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti «*de minimis*» di cui al comma 2 è presentata esclusivamente in via telematica, in conformità con quanto stabilito dall'art. 14, commi da 1 a 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

4. A far data dal 2 luglio 2020 i soggetti beneficiari sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti «*de minimis*» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari di cui al comma 2.

Capo VI

CONTROLLI SULLA LEGGITTIMA FRUIZIONE

Art. 13.

Controlli

1. I controlli sulla legittima fruizione delle deduzioni di cui al presente regolamento sono effettuati dall'Agenzia delle entrate ai sensi della Convenzione vigente per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'Irpef di cui all'art. 9 della legge regionale n. 4/2000.

2. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti gli aiuti «*de minimis*» di cui all'art. 12 è effettuato dalla Guardia di finanza ai sensi del Protocollo d'intesa in essere con il Comando regionale della Guardia di finanza.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(rif. articolo 2, comma 1, lettera d) ed e)

MODALITA' DI CALCOLO DEL NUMERO DEI LAVORATORI DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO MEDIAMENTE OCCUPATI NEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE

E' il numero che si ottiene sommando, dapprima, il numero di dipendenti a tempo indeterminato che risultano essere stati in forza al soggetto passivo IRAP per ciascuna delle giornate di lavoro previste dal CCNL ricomprese nel periodo di imposta precedente a quello in cui si effettua l'assunzione e, successivamente, dividendo detto importo per il numero di giornate di lavoro previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sempre nel medesimo periodo di imposta precedente a quello in cui si effettua l'assunzione, secondo la seguente formula indicata dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 5/E del 26 gennaio 2001, qui esemplificata:

*Sommatoria numero dipendenti in forza ogni giorno lavorativo nel periodo di riferimento
(es. periodo di imposta coincidente con anno solare: 1/1/ 2018 - 31/12/2018)*

nr. gg. lavorativi previsti in base al CCNL dal 1/1/ 2018 - 31/12/2018

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 5/E del 2001, la media di cui trattasi è una media aritmetica e va calcolata senza alcun arrotondamento e in caso di presenza di dipendenti in part-time essi si considerano pro-quota in proporzione alle ore lavorate rispetto al dovuto giornaliero.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

19R00389



REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 18 settembre 2019, n. 15.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 33 del 19 settembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DELLA BASILICATA (E.G.R.I.B.)

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) i fondi, nell'importo massimo di € 1.000.000,00, già iscritti nella missione 09 - programma 04 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 13 marzo 2019, n. 3, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso ente, relativamente all'esercizio finanziario 2019.

2. La giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) i fondi, nell'importo massimo di € 1.000.000,00, già iscritti nella missione 09 - programma 04 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 13 marzo 2019, n. 3, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso ente, relativamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 dell'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.), allegato alla presente legge.

TITOLO II
NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 18 settembre 2019

BARDI

(Omissis).

19R00399

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 giugno 2019, n. 11.

Cultura della pace in Sicilia.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 30, Supplemento ordinario n. 27 del 28 giugno 2019)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La regione, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, il ripudio di qualsiasi forma di razzismo, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.

2. Allo scopo di rendere concreta l'aspirazione dei cittadini siciliani a fare della Sicilia una terra di pace, la presente legge promuove la cultura della pace e della non violenza e la lotta al razzismo mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.



3. Per il conseguimento dei suddetti obiettivi, la regione realizza interventi diretti e favorisce interventi di enti locali nonché di organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti sul territorio regionale.

Art. 2.

Giornate per la pace, la lotta al razzismo, la non violenza ed i diritti umani

1. Il 2 ottobre, proclamata giornata internazionale della non violenza dall'assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione A/RES/61/271 del 15 giugno 2007, è individuata come giornata per la pace, la lotta al razzismo, la non violenza ed i diritti umani nella regione.

2. La regione riconosce, altresì, la giornata internazionale della pace che si svolge il 21 settembre e la giornata internazionale dei diritti umani che si svolge il 10 dicembre.

3. Annualmente, con decreto del Presidente della regione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della regione, sono indicate le iniziative da realizzare e da promuovere per le celebrazioni relative al 2 ottobre. Il programma delle iniziative è formulato anche sulla base delle proposte avanzate dal comitato permanente di cui all'art. 5 e, comunque, previo parere favorevole dello stesso.

Art. 3.

Premio per la pace, la lotta al razzismo, la non violenza ed i diritti umani

1. È istituito il premio per la pace; la lotta al razzismo, la nonviolenza ed i diritti umani, da assegnare a persone, enti, organismi associativi e cooperative, comitati e organizzazioni, che si siano particolarmente distinti nella realizzazione di iniziative sui temi di cui alla presente legge.

2. Il premio denominato «Sicilia per la Pace» è conferito annualmente dal Presidente della regione, anche su proposta del comitato permanente di cui all'art. 5 e, comunque, previo parere favorevole dello stesso. Il premio è consegnato il 2 ottobre.

Art. 4.

Registro regionale

1. Presso la Presidenza della regione è istituito il registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace, della lotta al razzismo e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 gli enti e le associazioni che ne fanno domanda devono possedere i seguenti requisiti:

- a) operare senza fini di lucro;
- b) avere un ordinamento interno a base democratica;
- c) operare in ambito regionale da più di un anno;
- d) prevedere nel proprio statuto, fra gli scopi sociali, in modo esclusivo o prevalente le finalità di cui al comma 1.

3. La formazione del registro ed ogni successiva modificazione è disposta con decreto del Presidente della regione da pubblicare sul sito web della regione.

Art. 5.

Istituzione del comitato permanente per la pace e la lotta al razzismo

1. È istituito il comitato regionale permanente per la pace e la lotta al razzismo.

2. Il comitato è composto:

a) dal Presidente della regione, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) da tre membri designati dal Presidente dell'assemblea regionale siciliana scelti tra i suoi componenti. Tali componenti decadono qualora cessino dalle funzioni di deputato regionale;

c) da sei rappresentanti delle associazioni comprese nel registro di cui all'art. 4, scelti dal Presidente dell'assemblea regionale siciliana fra quelli indicati dalle associazioni stesse. In sede di prima applicazione della presente legge, provvedono alla designazione le associazioni che risultano iscritte entro il terzo mese dalla emanazione del decreto di formazione del registro.

3. I componenti del comitato permanente per la pace e la lotta al razzismo sono nominati con decreto del Presidente della regione.

4. Il comitato dura in carica cinque anni ed è, in ogni caso, integralmente rinnovato ad ogni inizio di legislatura dell'assemblea regionale siciliana.

5. Il comitato adotta, come primo atto, un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6. A quanto necessario per il buon funzionamento del comitato, ivi compresa la sala delle riunioni, provvede la Presidenza della regione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Funzioni del comitato permanente per la pace e la lotta al razzismo

1. Il comitato permanente per la pace e la lotta al razzismo concorre:


a) alla formulazione del programma annuale di interventi, di cui all'art. 8;

b) alla predisposizione del piano triennale ed eventualmente delle relative linee annuali di intervento per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 7;

c) alla formulazione delle proposte di cui agli articoli 2 e 3.

2. Il comitato collabora con gli organismi, altri comitati e commissioni regionali sui temi riguardanti la pace e la lotta al razzismo, la non violenza ed i diritti umani.

3. Il comitato esprime parere obbligatorio sulle iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 7.



4. Il comitato esprime parere ogni qual volta ne venga richiesto e svolge funzioni di alta sorveglianza sulle attività di cui all'art. 9.

Art. 7.

Iniziative

1. Per la conoscenza, l'approfondimento e la diffusione delle tematiche oggetto della presente legge, la regione interviene:

a) per favorire la realizzazione di incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione, formazione e studio, anche con la partecipazione di studiosi ed esperti di livello nazionale ed internazionale, anche promossi da enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi ed organizzazioni non governative legalmente riconosciute, che svolgano attività di educazione alla pace e alla lotta al razzismo e ai diritti umani;

b) per la promozione di attività di indagine e di ricerca in tema di:

1) pace, lotta al razzismo, non violenza, diritti fondamentali delle persone e dei popoli;

2) nuovi rapporti tra organizzazione economico-produttiva, ricerca scientifica ed innovazione tecnologica nel quadro dello sviluppo di una politica di pace;

3) esperienze, ragioni e prospettive storiche del principio della nonviolenza;

4) pedagogia e didattica dirette alla produzione di programmi scolastici per la pace e per la lotta al razzismo;

5) Peace Research, diritti umani, risoluzione non annata dei conflitti, sviluppo sostenibile, particolarmente per ricerche riferite all'area mediterranea ed al ruolo della Sicilia in tale area, anche attraverso la concessione di premi per tesi di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca, di master, presso università presenti nella regione;

c) per agevolare programmi di soggiorni in Sicilia di studenti di ogni ordine e grado, singoli o in gruppo, al fine di consentire una migliore comprensione delle rispettive culture, a condizioni di reciprocità con iniziative analoghe realizzate da governi o da organizzazioni di altri paesi, in particolare di quelli dell'area mediterranea;

d) per attivare la formazione dei volontari in servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare sulle tematiche di cui alla presente legge.

Art. 8.

Programma degli interventi

1. Sulla base del piano triennale delle iniziative approvato dal comitato permanente per la pace e la lotta al razzismo di cui all'art. 5 e delle eventuali linee guida annuali redatte dallo stesso, viene annualmente predisposto il programma degli interventi relativo alle iniziative di cui all'art. 7.

2. Il programma contiene le iniziative direttamente promosse dall'amministrazione regionale e quelle proposte da enti pubblici ed enti privati come individuati dalla presente legge. Il programma, articolato per le diverse aree di intervento, dopo avere acquisito il parere favorevole del Comitato permanente per la pace e la lotta al razzismo ed il parere delle commissioni legislative dell'assemblea regionale siciliana competenti, da esprimersi entro quindici giorni dal ricevimento del programma, è approvato con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 9.

Documentazione relativa a cooperazione, disarmo mediterraneo e lotta al razzismo

1. L'assemblea regionale siciliana, nello spirito del Processo di Barcellona che ha portato nel 2008 alla nascita dell'Unione per il Mediterraneo, avvalendosi del supporto del comitato di cui all'art. 5, promuove la raccolta di documentazione relativa alle tematiche della cooperazione tra le due sponde del mare interno, con particolare riferimento al disarmo euromediterraneo, alla lotta al razzismo ed alla sperimentazione delle Ambasciate di pace e dei Corpi civili di pace.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio della regione.

Art. 11.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 20 giugno 2019

MUSUMECI

(*Omissis*).

19R00393



LEGGE 19 luglio 2019, n. 13.

Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 35, Supplemento Ordinario n. 1 del 26 luglio 2019)

L’ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER LA CRESCITA, LO SVILUPPO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI REGIONALI

Art. 1.

Disposizioni relative alla realizzazione e gestione del Centro Direzionale della Regione siciliana

1. L’amministrazione regionale, ai fini del contenimento della spesa corrente, del conseguimento di una migliore razionalizzazione dei servizi forniti all’utenza e dell’efficienza delle proprie attività istituzionali, realizza entro il termine di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il centro direzionale regionale in Palermo.

2. Nel centro direzionale trovano allocazione gli uffici degli assessorati regionali, dei Dipartimenti regionali e degli uffici periferici aventi sede istituzionale nella città di Palermo, gli uffici speciali nonché i Dipartimenti alle dirette dipendenze del Presidente della regione, ad eccezione di quelli che il Presidente della regione medesimo disponga che restino allocati presso Palazzo d’Orleans. Trovano altresì allocazione nel Centro direzionale gli uffici delle società partecipate della Regione siciliana attualmente ospitati in immobili non di proprietà delle stesse Società con sede legale in Palermo.

3. Il progetto definitivo del centro direzionale è approvato dalla giunta regionale, sentito il parere della commissione legislativa competente e della commissione legislativa bilancio dell’ARS, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, comprensivo dei tempi per l’acquisizione dei pareri di legge.

4. Il progetto approvato è trasmesso al Consiglio comunale di Palermo per l’adozione ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Decorso il termine di centoventi giorni dalla trasmissione senza che sia intervenuta alcuna deliberazione consiliare, il progetto definitivo si intende favorevolmente adottato per decorso dei termini di formazione del silenzio assenso.

6. Con decreto interassessoriale dell’assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell’assessore regionale per l’economia, sentito il parere della commissione legislativa ambiente, territorio e mobilità e della commissione legislativa bilancio dell’assemblea regionale siciliana, sono emanate le disposizioni attuative.

7. Il complesso del centro direzionale risponde al più elevato standard di risparmio energetico, di bioarchitettura e sostenibilità ambientale, allo scopo di migliorare il microclima interno, rendendolo autosufficiente utilizzando impianti alimentati con fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno energetico primario integrato con impianti solari termici per il fabbisogno di acqua calda sanitaria. Per la relativa costruzione sono utilizzati materiali e finiture naturali e/o riciclabili ad alto comfort acustico, oltre che energetico, insieme a misure idonee per prevenire l’effetto dannoso del radon. Sono, altresì, previsti: l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua autorigenata, attraverso un sistema di raccolta dell’acqua piovana con cisterna di accumulo; aree attrezzate destinate alla raccolta differenziata e la realizzazione di un’area destinata al compostaggio domestico; aree attrezzate per il parcheggio di biciclette e per i mezzi elettrici o mezzi similari.

Art. 2.


Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti

1. Fatta salva la vigenza e la durata dell’incarico dell’attuale garante, l’art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (*Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti*). — 1. Nell’ambito della regione è istituito il «Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale», di seguito denominato garante, la cui attività è rivolta anche nei confronti di tutte le persone che, a qualunque titolo, sono sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

2. Il garante è nominato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, sentito il parere della commissione legislativa competente. Dura in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta. Per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale degli uffici e del personale della Segreteria generale della Presidenza della regione senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Con proprio decreto, il Presidente della regione definisce le modalità di funzionamento dell’ufficio.

3. Il garante è scelto tra i soggetti iscritti in un apposito registro da istituire presso l’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di particolari competenze nel settore della tutela dei diritti, della prevenzione della criminalità, del disagio sociale o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori.



4. Costituiscono titoli preferenziali per la nomina i seguenti:

a) laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in psicologia, in sociologia o equipollenti;

b) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani nonché della tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.

5. La carica di garante è incompatibile con l'esercizio delle seguenti funzioni e/o incarichi:

a) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere;

b) componente del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dell'assemblea regionale siciliana;

c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla regione;

d) giudice onorario presso i tribunali.

6. Se successivamente alla nomina è accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 5, il Presidente della regione invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'interessato abbia provveduto, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione alla giunta regionale per la relativa sostituzione.

7. La giunta regionale, su proposta dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dei componenti della Commissione legislativa competente, può revocare il garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

8. Il garante:

a) pone in essere ogni iniziativa necessaria ed opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;

b) vigila affinché sia garantito l'esercizio dei diritti fondamentali ai soggetti di cui alla lettera a) e ai loro familiari, tenendo conto della relativa condizione di restrizione. A tale scopo il garante si rivolge alle autorità competenti per acquisire eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste;

d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili al migliore espletamento delle funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di restrizione delle libertà personali;

e) esprime parere vincolante sui Piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti;

f) riceve ed istruisce le istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e ne segue la relativa fase esecutiva.

9. Il garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Al garante è consentito libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato. Il garante presenta relazioni annuali sulle attività svolte all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione. Il garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'assemblea regionale siciliana, alle commissioni parlamentari ed al Presidente della regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di rispettiva competenza, a tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a restrizione della libertà personale. E comunque fatta salva la potestà del garante di delegare in forma scritta, nei singoli casi in cui se ne prospetti la necessità, al dirigente dell'ufficio, anche accompagnato da altro funzionario dello stesso, il potere di fare ingresso nelle carceri, previo preavviso al direttore dell'istituto, per adempiere ai compiti espressamente indicati nella delega e con l'osservanza dei criteri in essa contenuti.».

Art. 3.


Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'art. 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica. La trasmissione del certificato può avvenire anche mediante posta elettronica inviata al dirigente scolastico.

Art. 4.

Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia

1. Nella Regione siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. La soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 per cento, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali. Se il valore dato dal calcolo del 10 per cento è con la virgola, tale valore è arrotondato all'unità superiore. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti, ammessi dopo il taglio delle ali, è dispari, la media è incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio



delle ali è pari, la media è invece decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora la prima cifra dopo la virgola è uguale a zero, la media resta invariata.

2. La gara è aggiudicata all'offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina, per difetto, a quest'ultima. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie, invece, sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio. Qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere al metodo di aggiudicazione di cui al presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 30 settembre 2019.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 5.

Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi consorzi comunali

1. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni di euro attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il 31 dicembre 2019, da trasferire ai liberi consorzi comunali ed alle Città metropolitane, per le finalità definite dalla medesima legge, entro il 30 settembre 2019. I liberi consorzi comunali e le Città metropolitane possono utilizzare fino al 20 per cento delle somme ad essi attribuite per il pagamento di rate di mutui accesi, per opere di manutenzione di strade e scuole.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, sono quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025, di cui euro 45.812.754,53 quale rimborso della quota capitale, ed euro 4.187.245,47 per il pagamento della quota interessi nell'esercizio finanziario 2021.

Art. 6.

Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie

1. Al fine di ridurre l'impatto finanziario sul sistema sanitario regionale delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che ha posto a carico del Fondo sanitario gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'economia e la Regione siciliana, la giunta regionale, su proposta degli assessori regionali per la salute e per l'economia, previa intesa con i soggetti interessati, promuove, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, un piano straordinario di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, da attuare anche mediante conferimenti, ove previsto, a fondi immobiliari esistenti istituiti ai sensi delle disposizioni statali o regionali vigenti.

2. Le aziende sanitarie, entro il 31 dicembre 2019, definiscono la ricognizione e la valutazione del patrimonio immobiliare non strettamente destinato alle attività sanitarie, oggetto del piano di cui al comma 1. L'assessorato regionale della salute è autorizzato ad avvalersi, tramite convenzione, dell'Agenzia delle entrate, Dipartimento territorio, ovvero di risorse interne all'amministrazione.

Art. 7.

Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari

1. Ai Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

Art. 8.

Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport

1. Per le finalità di cui all'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473710).

2. Per l'esercizio finanziario 2019 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro in favore di società sportive iscritte al Comitato italiano paralimpico (CIP) per attività agonistiche e non agonistiche.

3. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 780 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709).


Ai relativi oneri, pari a 780 migliaia di euro, si provvede: quanto a 625 migliaia di euro, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001; quanto a 20 migliaia di euro, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 215742; quanto a 135 migliaia di euro, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 413370.

4. Al fine di promuovere la realizzazione della tappa siciliana dell'European golf tour è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede, per l'esercizio 2021, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001.

Art. 9.

Opere incompiute per cause di forza maggiore e interventi relativi all'impiantistica sportiva

1. I comuni destinatari di decreti di finanziamento, utilmente collocati in graduatorie di merito, a seguito di bando pubblico, impossibilitati ad eseguire ovvero a completare i relativi interventi per causa di forza maggiore e/o calamità naturali, sono autorizzati ad utilizzare le risorse stanziare e non spese per la realizzazione di interventi della stessa tipologia nell'ambito del territorio comunale, nonché per interventi di recupero o completamento di opere presenti sul territorio comunale, di cui all'elenco previsto all'art. 44-bis del decreto-legge 6 di-



cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i quali gli uffici competenti del Genio civile abbiano attestato l'adeguatezza delle condizioni strutturali, previo parere del competente assessorato.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa, le risorse del Piano operativo complementare, assegnate ai comuni per interventi relativi all'impiantistica sportiva, possono essere rimodulate dagli enti beneficiari a condizione che vengano utilizzate per le medesime finalità.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie in favore della società Servizi ausiliari Sicilia S.C.P.A.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 8 - Allegato 1, Parte B - della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, capitolo 216529, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2019, di 1.500 migliaia di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2019, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704, accantonamento 1001.

Art. 11.

Disposizioni in favore dell'Organismo indipendente di valutazione. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. All'art. 36, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 le parole «per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017» sono sostituite con le parole «A decorrere dall'esercizio finanziario 2019» e dopo le parole «D. P. Reg. 21 giugno 2012, n. 52» sono aggiunte le parole «oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti per legge».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il triennio 2019-2021, la spesa annua di euro 83.106,17 (Missione 1, Programma 11, Capitolo 108560 - euro 70.376,00, Missione 1, Programma 8, Capitolo 108006, art. 1 - euro 8.905,17, Missione 1, Programma 10, Capitolo 109001 - euro 3.825,00).

3. In relazione alle obbligazioni assunte dalla regione per IVA e contributi previdenziali sui compensi ai componenti dell'Organismo indipendente di valutazione per le quali non è stato assunto il relativo impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi euro 89.446,81 di cui: euro 76.398,06 (Missione 1, Programma 11, macro aggregato 1.03, Capitolo 108560), euro 8.905,00 (Missione 1, Programma 10, macro aggregato 1.01, Capitolo 108166) ed euro 4.143,75 (Missione 1, Programma 10, macro aggregato 1.01, Capitolo 109017).

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 172.552,98 per l'esercizio finanziario 2019 e in euro 83.106,17 per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 si fa fronte con le disponibilità della Missione 20, Programma 6, capitolo 215740 per l'esercizio finanziario 2019, della Missione 20, Programma 2, capitolo 613950 per l'esercizio finanziario 2020 e della Missione 20, Programma 6, capitolo 215740 per l'esercizio finanziario 2021.

TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE

Art. 12.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e ripristino autorizzazioni di spesa

1. All'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la cifra «536.511.791,91» è sostituita dalla cifra «2.143.208.802,38»;

b) al comma 2 le parole «negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole «negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021»;

c) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
«b) euro 546.128.822,79 in quote pari ad euro 164.063.895,11 nell'esercizio finanziario 2018, ad euro 127.354.975,89 in ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 e ad euro 127.354.975,90 per l'esercizio finanziario 2021;

b-bis) euro 1.597.079.979,60 in trenta quote costanti di euro 53.235.999,32 con decorrenza dall'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 874, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:


«2-bis. Le maggiori risorse rese disponibili dall'entrata in vigore dell'art. 38-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che recepisce l'Accordo integrativo di finanza pubblica del 15 maggio 2019 sottoscritto tra il Presidente della regione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per il Sud, pari a euro 150.000.000 per l'esercizio finanziario 2019, nonché le maggiori risorse derivanti dalla modifica della copertura del disavanzo di cui deliberazione della giunta regionale n. 30 del 22 gennaio 2019, pari ad euro 64.408.396,37 per l'esercizio finanziario 2019 e ad euro 62.946.579,53 per l'esercizio finanziario 2020, sono destinate:

a) per l'esercizio finanziario 2019, quanto ad euro 100.000.000 in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) per assicurare le funzioni essenziali da ripartire tenuto conto del vigente quadro normativo e della condizione finanziaria degli enti e quanto ad euro 114.408.396,37 al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1;

b) per l'esercizio finanziario 2020, quanto ad euro 62.946.579,53 al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della legge regionale n. 1/2019.

2-*ter*. Ai maggiori oneri dell'esercizio finanziario 2021 pari a 127.354.975,90 si provvede mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, Capitolo 215704 per l'esercizio finanziario medesimo.

2-*quater*. Il Ragioniere generale della regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della regione per l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione Programmazione 2014/2020 quanto ad euro 140.000.000 e del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10.000.000 euro per la parziale copertura del concorso



della finanza pubblica per l'esercizio finanziario 2019, per un importo complessivo pari ad euro 150.000.000,00 (Missione 1, Programma 4, Capitolo 219213) e per il ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sulla base di apposita deliberazione della giunta regionale, da adottare previo parere della commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana sulla base dei seguenti criteri, per ordine di priorità:

- a) obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- b) spese connesse ad attività di programmazione annuale di enti ed istituzioni;
- c) voci residue.».

Art. 13.

Proroga contratti trasporto pubblico locale

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada di interesse regionale e locale, i contratti di affidamento di cui all'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 sono prorogati di trentasei mesi, a decorrere dalla data di scadenza e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di bilancio, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

2. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, apporta le conseguenti modifiche ai contratti in essere, al fine di adeguarne gli importi ai corrispondenti stanziamenti di bilancio.

Art. 14.

Iniziativa Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

1. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, è autorizzato ad ammettere a finanziamento, nei limiti degli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2019, le iniziative le cui obbligazioni giuridicamente vincolanti sono stati emesse e non perfezionate nel corso dell'anno 2018.

Art. 15.

Variazioni al bilancio della regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio 2019-2021 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle «A» e «B», comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 19 luglio 2019

MUSUMECI

*Assessore regionale
per l'economia
ARMAO*

(Omissis).

19R00395

LEGGE 6 agosto 2019, n. 14.

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I - n. 37 del 9 agosto 2019 - n. 32)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Fondo speciale eventi calamitosi a favore delle imprese siciliane

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo siciliano e di fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi che si verificano nella Regione, la Giunta regionale, con propria delibera, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, istituisce un Fondo speciale per le emergenze regionali, di seguito denominato Fondo, finalizzato alla erogazione di contributi a favore delle imprese siciliane danneggiate dalle calamità naturali, definendo le relative modalità di attuazione e concessione. Il Fondo ha una prima dotazione, per l'anno 2019, pari a 1.000 migliaia di euro.

2. I contributi del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel caso di eventi previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 a seguito di dichiarazione di stato di calamità o di emergenza e sono riservati in via prioritaria ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, ai viticoltori, alle imprese agrarie ed ai titolari di attività produttive che siano stati danneggiati dagli eventi calamitosi.

3. Il Fondo, destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e prioritariamente alla ripresa delle attività produttive che abbiano subito danni a causa di calamità, è alimentato altresì da eventuali ulteriori finanziamenti di provenienza locale, nazionale ed



europea nonché da erogazioni liberali in denaro ricevute dalla Regione in seguito ad eventi calamitosi che hanno colpito la popolazione.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.

5. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, utilizzando le assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a concedere un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro da destinare per l'alluvione dell'anno 2011, relativa ai comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Saponara, Meli ed a tutti gli altri comuni della Provincia di Messina nonché per tutti i comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali accertate.

Art. 2.

Rimozione e smaltimento amianto

1. Per le finalità di cui all'art. 37 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 200 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, programma 3, capitolo 215704 - accantonamento 1001.

Art. 3.

Ufficio del Garante della persona con disabilità

1. Al comma 1 dell'art. 10 del Capo II della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, le parole «il Garante si avvale degli uffici e del personale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione» sono sostituite dalle parole «al Garante vengono garantite adeguate risorse umane e finanziarie. A tal fine è istituito un ufficio alle dirette dipendenze del Garante denominato Ufficio del Garante il cui personale è individuato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro nell'ambito delle attuali dotazioni organiche».

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 45 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante nell'ambito delle proprie funzioni. Ai relativi oneri si provvede, per l'esercizio finanziario 2019, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.

Art. 4.

Misure per accelerare il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale

1. Al comma 4 dell'art. 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dal comma 15 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, al secondo

periodo le parole «del 100 per cento» sono sostituite dalle parole «del 50 per cento».

2. A decorrere dall'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, l'amministrazione regionale nonché gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono procedere ad assunzioni di nuovo personale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 75 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 ed al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, escluso quello collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, commi 3 e 5, della legge regionale n. 9/2015.


3. A decorrere dall'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale n. 25/2008, l'amministrazione regionale può procedere ad assunzioni di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 30 per cento per l'anno 2019, al 40 per cento per l'anno 2020 ed al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021 di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, escluso quello collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, commi 3 e 5, della legge regionale n. 9/2015. Non si applicano limiti di età al personale del comparto avente i requisiti per l'accesso alla dirigenza.

4. Nell'ambito del ripristino delle facoltà assunzionali previste dal comma 3, per il biennio 2019-2020 si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Per far fronte ad esigenze eccezionali, i dipendenti degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni possono essere comandati temporaneamente, e comunque non oltre il permanere delle esigenze, a prestare servizio presso il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro ed il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, nel numero massimo di dieci unità per ciascun Dipartimento. Il dipendente mantiene il posto in organico ed il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresi i relativi oneri, che rimangono a carico delle stesse. Per il trattamento accessorio a carico dell'amministrazione regionale è autorizzata la spesa nel limite annuo di 100 migliaia di euro per il triennio 2019-2021. La cessazione della posizione di comando oltre che per scadenza del termine è disposta per il venir meno delle esigenze che l'hanno determinata.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5, quantificati in 100 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.

7. Fatte salve le previsioni di cui al comma 6, dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



Art. 5.

Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale

1. Per l'espletamento di concorsi è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019 (Missione 1, Programma 10, capitolo 108526).

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2019, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.

Art. 6.

Dotazione organica comparto non dirigenziale del Corpo forestale della Regione

1. Il comma 5 dell'art. 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso.

2. La dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale del Corpo forestale della Regione siciliana è determinata, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, nella misura prevista dal decreto presidenziale 20 aprile 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7.

Disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali

1. Le disposizioni sul trattamento anticipato di pensione e di indennità di fine servizio comunque denominata previste dagli articoli 14 e 23, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano ai dipendenti della Regione che ne fanno istanza con un preavviso di almeno sei mesi.

2. I dipendenti di cui all'art. 52, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 8.

Attuazione dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 nei confronti del CORECOM e della Commissione paritetica.

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni nei confronti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e della Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto, ai medesimi organismi non si applica la classificazione di cui al comma 2 del citato art. 17.

Art. 9.

Procedure di mobilità per la Centrale unica di committenza

1. Al fine di fare fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Centrale unica di committenza di cui all'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato ad attivare l'istituto di cui al comma 2-bis dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure di cui al presente articolo, previa individuazione delle professionalità e dei requisiti, di concerto con il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, sono attivate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in atto destinati ai relativi pagamenti e dei posti vacanti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle procedure di selezione, svolte con le modalità di cui all'art. 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, possono partecipare tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi di legge, alla data di entrata in vigore della presente legge. A conclusione delle procedure di cui al presente articolo è ridotta, per le corrispondenti unità, l'autorizzazione delle posizioni di comando vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.


Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti

1. L'art. 2 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti*). — 1. Fatta salva la vigenza e la durata dell'incarico dell'attuale Garante, l'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (*Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti*). — 1. Nell'ambito della Regione è istituito il «Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale», di seguito denominato Garante, la cui attività è rivolta anche nei confronti di tutte le persone che, a qualunque titolo, sono sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina del Garante individuandolo fra per-



sone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano una specifica e comprovata formazione, competenza nel campo giuridico-amministrativo e nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti della persona. Non possono essere nominati Garante i dipendenti in servizio, dirigenti e non, della Regione e degli enti, aziende e società partecipate da essa vigilati e controllati. Non possono, altresì, essere nominati Garante i parlamentari in carica del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Il divieto è esteso ai candidati non eletti alle elezioni regionali immediatamente precedenti alla nomina, agli assessori regionali, ai sindaci, agli assessori e consiglieri in carica dei comuni siciliani e dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane. Sono esclusi, comunque, dalla nomina i soggetti che hanno ricoperto per oltre un quinquennio l'incarico di Garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a misure restrittive o limitative della libertà personale in Sicilia o nelle altre regioni d'Italia.

3. Il Garante resta in carica sette anni e non può essere confermato. L'incarico di Garante è espletato a titolo onorifico. Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, al Garante è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dirigenti della Regione. Il Presidente della Regione può revocare il Garante a seguito di gravi e ripetute violazioni di legge, provvedendo alla nuova nomina entro il termine di quarantacinque giorni. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato anticipatamente per qualsiasi motivo dura in carica fino alla originaria scadenza del mandato di quest'ultimo.

4. Il Garante:

a) pone in essere ogni iniziativa necessaria ed opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo, nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;

b) vigila affinché sia garantito l'esercizio dei diritti fondamentali ai soggetti di cui alla lettera a) e ai loro familiari, tenendo conto della relativa condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per acquisire eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste;

d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili al migliore espletamento delle funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di restrizione delle libertà personali;

e) esprime parere vincolante sui Piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti;

f) riceve ed istruisce le istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e ne segue la relativa fase esecutiva.

5. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Al Garante è consentito libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato. Il Garante presenta relazioni annuali sulle attività svolte all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea regionale siciliana, alle commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di rispettiva competenza, a tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a restrizione della libertà personale. E comunque fatta salva la potestà del Garante di delegare in forma scritta, nei singoli casi in cui se ne prospetti la necessità, al dirigente dell'ufficio, anche accompagnato da altro funzionario dello stesso, il potere di fare ingresso nelle carceri, previo preavviso al direttore dell'istituto, per adempiere ai compiti espressamente indicati nella delega e con l'osservanza dei criteri in essa contenuti.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante si avvale di apposito Ufficio speciale cui è destinato, con decreto del Presidente della Regione, personale da individuarsi su proposta del Garante, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche degli uffici regionali. Con proprio decreto, il Presidente della Regione, su proposta del Garante di concerto con il dirigente apicale dell'ufficio, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'ufficio.".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di bilanci degli enti regionali

1. All'art. 7, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2020».

Art. 12.


Riparto somme a favore di società sportive iscritte al Comitato italiano paralimpico

1. Le risorse di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 sono ripartite alle società sportive aventi diritto secondo le modalità previste per il settore sportivo dalla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi

1. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobi-



lità e l'Assessorato regionale dell'economia, è autorizzato ad effettuare interventi finanziari a favore dell'aeroporto di Trapani Birgi, per il tramite della società di gestione aeroportuale, di cui la Regione è azionista di maggioranza.

2. L'erogazione dei finanziamenti, pari ad euro 4.625.500 per l'esercizio finanziario 2019 e ad euro 4.725.500 per l'esercizio finanziario 2020, è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e la società di gestione aeroportuale.

3. La convenzione riporta il programma pluriennale delle nuove rotte, gli obiettivi di incremento dei flussi turistici attesi e il riferimento al piano industriale ovvero all'analisi di redditività *ex ante* dell'intervento finanziario, nonché i reciproci rapporti anche inerenti al trasferimento delle risorse.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in materia, di specifici studi di settore per una spesa non superiore a 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019.

5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in conformità e nel rispetto delle procedure di cui alla Comunicazione della Commissione europea relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree del 4 aprile 2014, n. 2014/C 99/03 - paragrafi 3.4 e 3.5, ovvero, in subordine, paragrafo 5.2. In tale ultima ipotesi gli aiuti sono concessi subordinatamente all'esito positivo della procedura di controllo comunitario di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.725.500 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 7, Programma 1, capitolo 473311 per gli esercizi finanziari medesimi.

Art. 14.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti in merito alle disposizioni della presente legge. In particolare, la relazione riferisce:

- a) sulle attività realizzate in attuazione della presente legge;
- b) sulle eventuali criticità emerse e sulle soluzioni individuate;
- c) sullo stato di attuazione della spesa relativa alle norme in argomento.

2. Tutti i soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie al fine di consentire alla Giunta regionale di predisporre la relazione di cui al presente articolo.

Art. 15.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 agosto 2019

MUSUMECI

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
GRASSO

*Assessore regionale
per l'economia*
ARMAO

(*Omissis*).

19R00396

LEGGE 6 agosto 2019, n. 15.

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali.

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - n. 37 del 9 agosto 2019, n. 32*).

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Utilizzo mezzi ed attrezzature per la manutenzione di immobili e della viabilità

1. Le città metropolitane, i liberi consorzi comunali ed i comuni, anche in forma associata, possono richiedere a qualsiasi istituto e/o ente pubblico regionale o a qualsiasi città metropolitana, libero consorzio comunale o comune la disponibilità, a titolo gratuito, di mezzi e/o attrezzature utili ad effettuare la manutenzione di immobili ed infrastrutture, con priorità assoluta per la manutenzione della viabilità secondaria, ivi compresa la pulizia di scoline e corsi d'acqua, nonché per le altre regimazioni idriche di pubblica utilità. Gli enti e istituti a cui è richiesta la disponibilità sono obbligati a sottoscrivere un accordo



operativo entro sette giorni dall'avvenuta richiesta, che può avvenire, in caso di particolari urgenze, anche tramite posta elettronica certificata o e-mail istituzionale tra gli organismi di vertice degli enti coinvolti.

Art. 2.

Iscrizione in bilancio di somme relative a contributi erogati agli enti locali e non realizzati per cause non imputabili ai medesimi enti.

1. All'art. 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 6 e fino all'importo massimo di cento migliaia di euro per l'anno 2019 sono iscritte nel bilancio regionale le somme introitate all'erario regionale relative a contributi straordinari erogati agli enti locali e non attivati o definiti per cause non imputabili agli stessi. Ai relativi oneri si provvede a valere sui trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 in materia di fuoriuscita del personale precario.

1. All'art. 3, comma 19, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, dopo le parole «non è inferiore a dieci» sono aggiunte le parole «con decorrenza dalla data del 31 dicembre 2016».

2. All'art. 3, comma 20, della legge regionale n. 27/2016, dopo le parole «modalità attuative.» sono aggiunte le parole «L'autorizzazione ai beneficiari delle misure relative alla negoziazione del credito è subordinata ad apposita attività ricognitiva a carico dell'amministrazione regionale che, accertate evidenti condizioni di vantaggio nella determinazione del costo del credito, si sostituirà ai beneficiari stessi negoziando la suddetta misura direttamente con gli Istituti di credito individuati.»

3. Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 è sostituito dal seguente:

«3. Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2016, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e all'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

Art. 4.

Contributo per il personale in sovrannumero dei comuni in dissesto

1. Al comma 8 dell'art. 20 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 le parole «2011-2017» sono sostituite dalle parole «2011-2020». Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24

1. Al comma 11 dell'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «attraverso un soggetto bancario previamente individuato nelle forme di legge» sono soppresse;

b) le parole «la somma massima garantita e quindi erogabile nel corso dell'esercizio finanziario 2018» sono sostituite dalle parole «la somma massima garantita e quindi erogabile nel corso del biennio 2018-2019 da un soggetto bancario previamente individuato nelle forme di legge».

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 6 agosto 2019.

MUSUMECI

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
GRASSO

*Assessore regionale
per l'economia*
ARMAO

(Omissis).

19R00397

DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 2019, n. 12.

Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 33 del 17 luglio 2019)


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e, in particolare, l'art. 11;



Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana;

Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della regione 18 gennaio 2013, n. 6, recante: «Regolamento di attuazione del Titolo H della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e, in particolare, l'art. 13, comma 3, che dispone: «Con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, è disposto con cadenza biennale, per il quadriennio 2017-2020, l'accorpamento per materie omogenee di strutture dirigenziali in numero corrispondente a quello delle strutture dirigenziali rimaste vacanti nel biennio precedente, a seguito dei pensionamenti di cui all'art. 52 della legge regionale n. 9/2015»;

Visto il decreto del Presidente della regione 14 giugno 2016, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della regione 3 agosto 2017, n. 18, recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Modifica all'Allegato 1 del decreto del Presidente della regione 14 giugno 2016, n. 12»;

Visto il decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2019, n. 4, recante «Regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia»;

Sentito il Comitato unico di garanzia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 190 del 16 maggio 2019;

Ritenuto di dovere procedere ad una rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Vista la nota presidenziale n. 22381 del 28 maggio 2019, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha chiesto il parere sullo schema di regolamento al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 17, commi 25 e 27, della legge 15 maggio

1997, n. 127 e dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;

Visto il parere n. 92/2019 reso nell'adunanza del 18 giugno 2019 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Sezione consultiva;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 239 del 27 giugno 2019;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, il presente regolamento rimodula le funzioni e i compiti dei Dipartimenti regionali di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e l'articolazione delle relative strutture intermedie e unità operative, nel rispetto del principio del contenimento numerico delle stesse strutture.

2. La rimodulazione degli assetti organizzativi contenuti nell'Allegato 1 al presente regolamento modifica gli ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti regionali per esigenze di maggiore funzionalità degli stessi, nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Allegato 1 al presente regolamento sostituisce l'Allegato 1 al decreto del Presidente della regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. Sono abrogati il decreto del Presidente della regione 14 giugno 2016, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e il decreto del Presidente della regione 3 agosto 2017, n. 18.

4. I funzionigrammi di cui agli Allegati A, B, C e D del decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2019, n. 4 sono sostituiti dai corrispondenti funzionigrammi allegati al presente decreto. La Tabella numerica riepilogativa di cui all'Allegato E del medesimo decreto presidenziale è sostituita dalla Tabella numerica riepilogativa allegata al presente decreto.


Art. 2.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 27 giugno 2019

MUSUMECI



Allegato 1			
TABELLA NUMERICA RIEPILOGATIVA			
Assessorati e dipartimenti regionali	Strutture intermedie		
	Aree	Servizi	Unità Operative di base

Presidenza della Regione

1. Segreteria generale
2. Ufficio legislativo e legale
3. Dipartimento regionale della protezione civile
4. Dipartimento regionale della programmazione
5. Dipartimento regionale degli affari extraregionali
6. Dipartimento regionale Autorità di bacino

3	7	6	16
1	11	7	19
6	13	22	41
7	6	12	25
1	3	2	6
2	5	9	16

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

7. Dipartimento regionale dell'agricoltura
8. Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
9. Dipartimento regionale della pesca mediterranea

5	14	162	181
3	17	50	70
1	4	12	17

Assessorato regionale delle attività produttive

10. Dipartimento regionale delle attività produttive

3	11	1	15
---	----	---	----

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

11. Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
12. Dipartimento regionale delle autonomie locali

2	19	7	28
1	6	1	8

Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

13. Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

2	44	138	184
---	----	-----	-----

Assessorato regionale dell'economia

14. Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione

1	22	10	33
---	----	----	----

15. Dipartimento regionale delle finanze e del credito

1	7	13	21
---	---	----	----

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

16. Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
17. Dipartimento regionale dell'energia

2	9	13	24
2	10	7	19




TABELLA NUMERICA RIEPILOGATIVA				
Assessorati e dipartimenti regionali	Strutture intermedie			
	Aree	Servizi	Unità Operative di base	Totale
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e lavoro				
18. Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali	1	10	2	13
19. Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	3	25	63	91
Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità				
20. Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	6	20	31	57
21. Dipartimento regionale tecnico	6	24	94	124
Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale				
22. Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale	2	12	14	28
Assessorato regionale della salute				
23. Dipartimento regionale per la pianificazione strategica	6	10	5	21
24. Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico	3	10	9	22
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente				
25. Dipartimento regionale dell'ambiente	4	11	17	32
26. Dipartimento regionale dell'urbanistica	2	6	14	22
27. Comando del corpo forestale della Regione siciliana	3	16	37	56
Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo				
28. Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo	2	19	17	38
TOTALE	81	371	775	1227


Visto: MUSUMECI

(Omissis).

19R00394

MARIA CASOLA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-051) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 1 2 2 1 *

€ 2,00

